



STATUTO

Adottato: 15.12.2022

“Calmo Attendo Ma Rapido Colpisco”

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Denominazione e sede

Sotto la denominazione BELLINZONA SCHERMA (BEL) è costituita, conformemente agli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, un'Associazione sportiva apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro (in seguito l'Associazione) con Sede Legale in Bellinzona.

Essa è affiliata all'Associazione Svizzera di Scherma (FSE).

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione ha per scopo:

- la gestione di un club di scherma in modo da consentire e promuovere la pratica della scherma nelle tre armi classiche fioretto, spada e sciabola, di assicurare l'attività agonistica e l'insegnamento della scherma;
- promuovere a livello regionale lo sport della scherma al fine di farlo conoscere e rendere accessibile ad una più larga fascia di popolazione;

Art. 4 - Responsabilità

L'Associazione risponde dei propri impegni finanziari con il solo patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

II. SOCI

Art. 5 – Soci

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie:

5.1 – Soci a regime ordinario

- a) soci attivi

5.2 – Soci a regime speciale

- b) soci onorari
- c) soci in congedo
- d) soci temporanei
- e) soci sostenitori

Art. 6 – Soci attivi

Sono soci attivi (agonisti e non agonisti) coloro che s'impegnano ad esercitare una regolare attività schermistica presso l'Associazione.

Essi hanno diritto di voto in Assemblea Generale.

Art. 7 – Soci onorari

Sono soci onorari coloro che, per particolari meriti sportivi e benemerienze, sono riconosciuti tali dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato o un decimo (1/10) dei soci attivi aventi diritto di voto. La qualifica di socio onorario è a vita.

Essi hanno diritto di voto in Assemblea Generale.

Art. 8 – Soci in congedo

Sono soci in congedo i soci attivi, che per motivi duraturi di studio, lavoro, malattia infortunio o gravidanza lasciano il Cantone o sono impossibilitati a praticare regolarmente l'attività schermistica. Questi soci sono licenziati presso l'Associazione ed hanno la facoltà d'isciversi presso altre associazioni o club in svizzera o presso un altro club riconosciuto dalla Associazione Svizzera di Scherma o dalla Federazione Internazionale di Scherma.

Essi hanno diritto di voto in Assemblea Generale

Art 9 – Soci temporanei

Sono soci temporanei coloro che sono ammessi dall'Associazione per un periodo determinato di tempo.

Essi non hanno diritto di voto in Assemblea Generale

Art 10 – Soci sostenitori

Sono soci sostenitori coloro che si propongono di sostenere l'attività sportiva dell'Associazione promuovendone l'attività agonistica e organizzativa.

Essi non hanno diritto di voto in Assemblea Generale

Art 11 – Qualifica dei soci

Ove non diversamente previsto dal presente Statuto, la qualifica di socio - ai sensi dell'Art. 5 e seguenti - si ottiene in seguito all'ammissione all'Associazione ed al pagamento delle quote sociali.

L'attribuzione d'ogni socio nelle varie categorie avviene esclusivamente a cura del Comitato, riservate le norme di questo Statuto.

All'albo sociale, tenuto a cura del Comitato, è affisso l'elenco di tutti i soci suddivisi per categoria.

Art 12 - Quote sociali

Ove non diversamente previsto dal presente Statuto ovvero stabilito dal Comitato o dall'Assemblea Generale, l'ammissione all'Associazione è condizionata al pagamento delle quote sociali così definite:

- tassa d'iscrizione annuale;
- quota di socio.

L'ammontare della tassa di iscrizione annuale e della quota di socio per i soci a regime ordinario e per i soci a regime speciale (definiti ai sensi dell'art. 5 e seguenti) come pure le agevolazioni per i nuclei famigliari che iscrivono più soci attivi, ovvero eventuali altre condizioni, sono approvate dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato in base alle esigenze finanziarie dell'Associazione.

È altresì riconosciuto al Comitato il potere, previa comunicazione scritta all'Assemblea Generale, di derogare motivatamente alle determinazioni prese in sede di Assemblea Generale ovvero di adottare specifiche condizioni da far approvare alla prima Assemblea Generale.

La tassa d'iscrizione annuale e la quota di socio sono dovute anticipatamente ad ogni inizio stagione agonistica. Il Comitato fissa le modalità di pagamento.

Art 13 – Procedura di ammissione

Per essere ammesso all'Associazione, ogni candidato deve presentare domanda scritta d'ammissione debitamente firmata. Il candidato minorenne deve presentare il consenso scritto dei genitori.

Il Comitato decide se accogliere o respingere la domanda entro sessanta (60) giorni. Per essere accolto il candidato deve raccogliere la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Comitato. In caso di silenzio, decorsi i sessanta (60) giorni, la candidatura è da considerare approvata.

L'ammissione o il rifiuto non devono essere motivati.

Art 14 - Dimissioni

Ogni socio può dimettersi dall'Associazione dandone avviso scritto al Comitato entro il 31 maggio per la fine della stagione (30 giugno). Le quote e le tasse scadute fino al momento delle dimissioni restano dovute.

Art 15 - Espulsione dei soci

Un socio può essere espulso se in modo grave:

- a) viola lo Statuto;
- b) lede gli interessi dell'Associazione;
- c) deteriora la vita sociale e sportiva dell'Associazione.

L'espulsione è pronunciata dal Comitato.

L'espulso ha facoltà di ricorrere entro quindici (15) giorni dalla notifica scritta e motivata della pronuncia di espulsione, per la prossima Assemblea Generale (ordinaria o straordinaria). Dal momento della pronuncia dell'espulsione e fino alla decisione dell'Assemblea Generale (ordinaria o straordinaria), in caso di ricorso, l'espulso resta sospeso dai suoi diritti statuari.

III. ORGANI SOCIALI

Art 16 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato;
- c) l'Ufficio di Revisione.

A - ASSEMBLEA GENERALE

Art 17 - Composizione

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. Hanno diritto di voto i soci di cui all'Art. 5 e seguenti che abbiano compiuto il sedicesimo (16°) anno di età e la cui categoria non escluda il voto.

I soci attivi con meno di sedici (16) anni possono essere rappresentati in Assemblea Generale da un loro genitore o loro legale rappresentante.

Non vi sono restrizioni nel numero di deleghe scritte che un socio avente diritto di voto può ricevere da altri soci aventi diritto di voto impossibilitati a partecipare.

I soci senza diritto di voto possono partecipare all'Assemblea Generale ma non hanno la facoltà di votare e di eleggere.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Comitato e in caso di sua assenza dal Vicepresidente o da un membro designato dal Comitato.

Gli scrutatori sono scelti in seno all'Assemblea Generale.

Il verbale dell'Assemblea Generale è redatto dal Segretario del Comitato.

Art 18 - Convocazione

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Comitato una volta l'anno entro la fine di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo della stagione successiva e per l'approvazione del bilancio d'esercizio, del rapporto annuale e lo scarico del Comitato della stagione precedente.

L'ordine del giorno è definito dal Presidente del Comitato. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere affissi all'albo sociale almeno venti (20) giorni prima dell'Assemblea Generale e trasmessi per iscritto anche tramite mezzi elettronici, telefonici e/o telematici a tutti i soci.

L'Assemblea Generale straordinaria è convocata ogni qualvolta lo decida l'Assemblea Generale ordinaria, oppure lo richieda il Comitato, oppure ne faccia domanda almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto di voto. Tale richiesta deve essere accompagnata dall'elenco delle trattande e delle proposte, succintamente motivate. La domanda di convocazione è inviata per iscritto al Comitato, il quale deve darvi seguito entro trenta (30) giorni per mezzi elettronici, telefonici e/o telematici ai soci che ne facciano espressamente richiesta.

Ove non diversamente specificato nel presente Statuto, il termine Assemblea Generale si riferisce sia quella ordinaria che straordinaria.

In via eccezionale, se possibile ed attuabile, previa motivazione data nella convocazione da parte del Presidente del Comitato, l'Assemblea Generale può essere tenuta per via di conferenza video, telefonica e/o elettronica senza che il Presidente dell'Assemblea Generale ed il Segretario si trovino nello stesso luogo.

Art 19 - Delibere

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità il voto del Presidente dell'Assemblea Generale è determinante.

Per le elezioni è richiesta la maggioranza relativa, in caso di parità e se nessuno dei candidati desiste decide la sorte.

Per modificare lo Statuto dell'Associazione (e gli eventuali documenti e/o atti che ne siano parte integrante) ovvero per dichiarare un socio espulso su pronuncia del Comitato, è necessaria la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti espressi.

Nel computo dei voti, le astensioni e le schede bianche o nulle non contano. È riservato l'art. 39 del presente Statuto.

Il verbale dell'Assemblea Generale deve essere affisso all'albo sociale entro trenta (30) giorni ed è esposto per i trenta (30) giorni successivi.

Art 20 - Quorum

L'Assemblea Generale regolarmente convocata può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti, riservato l'art. 39 del presente Statuto.

Art 21 - Competenze

All'Assemblea Generale competono:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo, dei conti, del bilancio d'esercizio, del rapporto annuale, del rapporto di revisione e lo scarico del Comitato;
- b) la nomina dei membri del Comitato;
- c) l'elezione del Presidente, ove necessario;
- d) l'elezione del Presidente del Comitato d'onore;
- e) la nomina dell'Ufficio di Revisione;
- f) la modifica dello Statuto e dei documenti che ne formano parte integrante;
- g) lo scioglimento dell'Associazione;
- h) la decisione sulla definizione delle quote sociali;
- i) la decisione sull'espulsione di soci su pronuncia del Comitato;
- j) la decisione su tutti gli oggetti non espressamente di competenza del Comitato.

B - COMITATO

Art 22 - Composizione

Il Comitato è l'organo amministrativo dell'Associazione. Esso è composto di un minimo di tre (3) membri e da un massimo di sette (7) membri, compreso il Presidente, scelti tra i soci maggiorenni dell'Associazione, genitori di soci, tutori di soci minorenni ovvero soggetti terzi che condividano i fini e principi dell'Associazione.

Il Comitato si organizza autonomamente ed è formato da:

- a) un Presidente;
- b) un Segretario;
- c) un Tesoriere;
- d) due (2) o quattro (4) membri.

Il Comitato ha la facoltà di eleggere tra i suoi membri uno o più Vicepresidenti ovvero delegare specifiche attività agli stessi membri.

Non può essere membro del Comitato chi, a qualsiasi titolo, ha un rapporto d'impiego duraturo con l'Associazione.

Il Comitato rimane in carica due (2) anni e i suoi membri sono eleggibili per un massimo di quattro (4) mandati consecutivi. I membri dimissionari sono sostituiti nel corso dell'Assemblea Generale successiva salva la facoltà dei membri superstiti del Comitato di premettere nuovi membri da far poi approvare in sede di Assemblea Generale, nel rispetto dei termini del presente articolo.

Art 23 - Elezione

Il Comitato è eletto in toto ogni due (2) anni durante l'Assemblea Generale convocata entro la fine di novembre. I membri del Comitato sono eletti per alzata di mano.

Prima dell'elezione l'Assemblea Generale può votare a maggioranza assoluta dei votanti se rinnovare il mandato al Comitato senza procedere ad un'elezione.

L'Assemblea Generale procede dapprima con l'elezione del Presidente e in seguito con quella dei membri di Comitato.

I candidati alla funzione di Presidente del Comitato devono inoltrare la loro domanda per iscritto sessanta (60) giorni prima dell'elezione. Nei trenta (30) giorni successivi la domanda, il Comitato si riunisce e convoca il candidato. In questa seduta il candidato presenta le sue motivazioni, il suo programma per il quadriennio successivo e la sua squadra di lavoro.

Il Presidente del Comitato inserisce all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale la candidatura con una sintesi del programma.

I candidati alla funzione di membro del Comitato devono inoltrare la loro candidatura e la propria disponibilità trenta (30) giorni prima dell'Assemblea Generale.

Art 24 - Competenze

Il Comitato amministra e dirige l'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi.

Il Comitato in particolare:

- a) designa le persone autorizzate ad impegnare verso terzi l'Associazione;
- b) adotta tutti i provvedimenti atti ad assicurare una corretta gestione nonché un sano sviluppo dell'Associazione;
- c) stipula i contratti per gli acquisti di materiale, per l'assunzione di personale, per gli affitti e le locazioni;
- d) stabilisce le quote sociali per le varie categorie dei soci e le sottopone per l'approvazione all'Assemblea Generale;
- e) provvede all'ammissione dei soci, al cambiamento di categoria, prende atto delle dimissioni e pronuncia l'espulsione di soci;
- f) ha facoltà di creazione di una Commissione Sportiva di cui nomina i membri (facendone parte di diritto il Responsabile Agonistico ed il/i Maestro/i d'Armi) e ne stabilisce il programma e le competenze;
- g) nomina un Responsabile Agonistico (Coach), scegliendolo fra i membri del Comitato e ne stabilisce il programma e le competenze;
- h) Si occupa delle attività di sponsorship, marketing e comunicazione;
- i) ha facoltà di emanare regolamenti;
- j) cura la liquidazione dell'Associazione, in caso di scioglimento, qualora non sia disposto altrimenti;

- k) decide su tutti gli oggetti non espressamente di competenza dell'Assemblea Generale.

Art 25 - Sedute

Il Comitato si riunisce ad intervalli regolari, almeno una volta ogni tre (3) mesi.

La seduta è convocata dal Presidente del Comitato o in caso di un suo impedimento da un Vicepresidente.

La seduta è presieduta dal Presidente del Comitato e in sua assenza da un Vicepresidente. In assenza di un Vicepresidente la seduta è presieduta dal membro presente più anziano del Comitato.

Il verbale è redatto dal Segretario o in caso di impedimento dal membro presente più giovane del Comitato.

In via straordinaria, se possibile ed attuabile e previa motivazione data nella convocazione da parte del Presidente del Comitato, la seduta del Comitato può essere tenuta per via di conferenza video, telefonica e/o elettronica, senza che il Presidente del Comitato ed il Segretario si trovino nello stesso luogo.

Art 26 - Delibere

Il Comitato delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente del Comitato è determinante.

Le decisioni possono essere adottate anche per iscritto mediante lettera (o posta elettronica) circolare; in questo caso è necessaria la maggioranza assoluta dei membri di Comitato.

Art 27 - Responsabile agonistico (Coach)

Il Comitato designa il Responsabile Agonistico (Coach), scegliendolo tra i soci attivi, i membri del Comitato ovvero tra soggetti terzi che condividano i fini e principi dell'Associazione, che presiede, se istituita, la Commissione Sportiva, dirigendone e coordinandone la sua attività. Le sue mansioni (così come quelle della Commissione Sportiva) sono stabilite da un regolamento emanato dal Comitato.

Il Responsabile Agonistico (Coach) può avvalersi della collaborazione d'altri membri del Comitato, soci ovvero di soggetti terzi che condividano i fini e principi dell'Associazione.

Art 28 - Commissione Sportiva

Essa è composta da:

- a) il Responsabile Agonistico (Coach);
- b) il/i Maestro/i d'Armi (responsabile di sala);
- c) uno o più membri del Comitato;
- d) uno o più soci attivi ovvero soggetti terzi che condividano i fini e principi dell'Associazione.

La Commissione Sportiva in particolare:

- a) pianifica gli allenamenti e la stagione agonistica;
- b) organizza e coordina le trasferte per le gare fuori sede;
- c) organizza e gestisce tornei interni nelle varie categorie;
- d) organizza e coordina campi d'allenamento estivi, d'inizio stagione e ad hoc;
- e) partecipa attivamente all'organizzazione di tornei importanti nazionali o internazionali;
- f) organizza e coordina la formazione degli arbitri e degli accompagnatori.

Le attività di cui sopra sono svolte dal Responsabile Agonistico (Coach) di concerto ed in coordinamento con il/i Maestro/i d'Armi (responsabile di sala) in caso la Commissione Sportiva non sia istituita

Art 29 – Comitato d'Onore

Questo comitato riunisce tutti i soci onorari e i soci sostenitori.

L'Assemblea Generale elegge il Presidente del Comitato d'Onore. Il Tesoriere del Comitato d'onore è il tesoriere dell'Associazione.

Il Comitato d'Onore si organizza autonomamente ed elegge un suo Direttorio composto da:

- a) il Presidente;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere dell'Associazione;
- d) un Vicepresidente;
- e) Due (2) membri del Comitato dell'Associazione;
- f) Tre (3) membri tra i soci sostenitori e onorari.

Il Comitato d'Onore ha i seguenti compiti e missioni:

- a) ricercare partner che vogliano associarsi all'immagine di prestigio dell'Associazione e della scherma;
- b) promuovere iniziative in favore dell'Associazione
- c) sostenere le attività sportive ed agonistiche dell'Associazione
- d) assumere, nella figura del Direttorio, il ruolo di mediatore in caso di gravi divergenze tra l'Assemblea Generale ed il Comitato dell'Associazione.

Art 30 - Altre Commissioni

Il Comitato può nominare commissioni speciali con facoltà decisionali o consultive.

Dette Commissioni possono anche essere composte da soci non appartenenti al Comitato, genitori di soci, tutori di soci minorenni ovvero soggetti terzi che condividano i fini e principi dell'Associazione.

Tutte le Commissioni devono essere presiedute da un membro di Comitato.

C – UFFICIO DI REVISIONE

Art 31 - Composizione

L'Ufficio di Revisione è composto di due (2) membri e di un supplente, nominati dall'Assemblea Generale per un periodo di quattro (4) anni. La revisione può essere affidata

anche ad una società esterna, che sia in possesso dell'abilitazione a fornire servizi di revisione.

Essi sono sempre rieleggibili.

I membri e il supplente dell'Ufficio di Revisione non possono essere membri del Comitato.

Art 32 - Competenze

L'Ufficio di Revisione deve verificare i conti e presentare al Comitato e all'Assemblea Generale un rapporto scritto di revisione al più tardi entro quindici (15) giorni anteriori alla data fissata per l'Assemblea Generale.

I membri dell'Ufficio di Revisione hanno, in ogni momento, il diritto di prendere visione dei libri e dei documenti contabili dell'Associazione e svolgere tutti i compiti necessari ed inerenti al loro ufficio.

IV. FINANZE

Art 33 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote sociali;
- b) sussidi e donazioni;
- c) utili d'eventuali manifestazioni sociali;
- d) proventi derivanti da gare o tornei organizzati dall'associazione;
- e) affitti ed introiti derivanti dalla locazione o vendita di materiale schermistico;
- f) ogni altra entrata.

Art 34- Uscite

Il Comitato vigila affinché sia assicurato l'equilibrio finanziario dell'Associazione. Qualsiasi spesa straordinaria che superi l'importo di CHF 20'000.00 (Franchi Svizzeri ventimila/00), o equivalenti in altra valuta, deve essere preventivamente iscritta all'ordine del giorno e approvata dall'Assemblea Generale o, altrimenti, tempestivamente comunicata.

Art 35 - Utili

Eventuali utili d'esercizio sono destinati a fondi di riserva per progetti dell'Associazione, all'acquisto di nuovo materiale comune e all'esecuzione d'opere a beneficio dell'Associazione o di sviluppo dell'attività agonistica e non.

Art 36 - Conti

I conti dell'Associazione devono essere tenuti con diligenza ed essere chiusi al 30 settembre d'ogni anno. Essi devono essere disponibili per la revisione al più tardi il 31 ottobre e approvati dall'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

V. DISPOSIZIONI VARIE

Art 37 - Comunicazioni

Le comunicazioni ai soci avvengono per affissione all'albo sociale ovvero per via elettronica o lettera.

Art 38 - Reclami o ricorsi

Tutti i reclami o ricorsi devono essere formulati per iscritto. Essi devono essere motivati, firmati ed inviati, per lettera o via elettronica, al Presidente del Comitato, che li sottopone sollecitamente agli organi competenti.

Art 39 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea Generale con i due terzi (2/3) dei soci effettivi iscritti ed aventi diritti di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la liquidazione, qualora non sia disposto altrimenti, avviene a cura del Comitato.

La devoluzione dell'eventuale eccedenza ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale come l'Associazione donante o alla pari, è di competenza dell'Assemblea Generale, la quale constata l'avvenuta liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione stessa.

VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art 40 - Diritto suppletorio – Rappresentanza legale – Foro competente

Per tutti i casi non previsti dal presente Statuto, si applicano gli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Il Presidente ed i membri del Comitato hanno la rappresentanza legale, attiva e passiva, in giudizio e verso ogni terzo in nome e per conto dell'Associazione. Il Comitato può delegare poteri di rappresentanza ad uno o più soggetti terzi, ove necessario, ponendo in essere tutti gli atti opportuni.

Per ogni questione è competente il foro di Lugano.

Art 41 - Entrata in vigore

Il presente Statuto è adottato dall'Assemblea con le modifiche riportate nel seguito in data 15.12.2022 ed entra immediatamente in vigore.

L'Assemblea adotta quali appendici e parti integranti del presente Statuto l'**appendice 1: Sette principi della carta etica nello sport**, l'**appendice 2: Sport senza fumo** l'**appendice 3 Tabella riepilogativa modifiche allo statuto dell'Associazione Bellinzona Scherma**

Bellinzona, 15.12.2022

Il Segretario

(FIRMATO IN ORIGINALE)

Il Presidente

APPENDICE 1: Sette principi della Carta etica nello sport

Assieme per un'attività sportiva salutare, leale e rispettosa!

- 1. Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona!**
La nazionalità, l'età, il sesso, le preferenze sessuali, l'appartenenza sociale, l'orientamento politico e religioso non sono elementi pregiudizievoli.
- 2. Armonizzare l'attività sportiva e la vita sociale!**
Rendere compatibili le esigenze dell'allenamento e della competizione con la formazione, il lavoro e la famiglia.
- 3. Promuovere la responsabilità individuale e collettiva!**
Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.
- 4. Incoraggiare rispettosamente senza esagerare!**
Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l'integrità fisica né l'integrità morale delle sportive e degli sportivi.
- 5. Educare alla lealtà e al rispetto dell'ambiente!**
Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura.
- 6. Opporsi alla violenza, allo sfruttamento ed alle molestie sessuali!**
Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, ma sensibilizzare di intervenire in maniera adeguata.
- 7. Rifiutare il doping e gli stupefacenti!**
Informare efficacemente, e nel caso di un'infrazione intervenire senza esitare.

APPENDICE 2: Sport senza fumo

L'applicazione di **sport senza fumo** esige quanto segue:

- Niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva, ciò significa da un'ora prima ad un'ora dopo l'attività sportiva.
- I locali della società sono non fumatori.
- Rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del tabacco.
- Organizzazione di manifestazioni senza fumo, ovvero:
 - Competizioni;
 - Sedute (assemblee dei delegati e assemblee generali incluse);
 - Eventi speciali: ad es. accademia di ginnastica, feste di Natale, tombola della società.

**APPENDICE 3 -TABELLA RIEPILOGATIVA MODIFICHE ALLO STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE BELLINZONA SCHERMA**

Data	Testo originale	Testo modificato	Note
17.12.2020	Art 1 - Denominazione e sede Sotto la denominazione BELLINZONA SCHERMA (BEL) è costituita, conformemente agli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, un'Associazione sportiva apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro (in seguito l'Associazione) con sede e recapito presso il suo presidente pro tempore. Essa è affiliata all'Associazione Svizzera di Scherma (FSE).	Art 1 - Denominazione e sede Sotto la denominazione BELLINZONA SCHERMA (BEL) è costituita, conformemente agli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, un'Associazione sportiva apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro (in seguito l'Associazione) con Sede Legale in Bellinzona. Essa è affiliata all'Associazione Svizzera di Scherma (FSE).	Modifica dell'Art. 1 dello Statuto approvata in sede di Assemblea Generale dei Soci del 17.12.2020.

Data	Testo originale	Testo modificato	Note
15.12.2022	<p>Art 17 - Composizione [Omissis] È ammessa un'unica delega scritta di un socio con diritto di voto a favore di un altro socio avente diritto di voto. [Omissis]</p> <p>Art 18 - Convocazione <u>L'Assemblea Generale ordinaria</u> è convocata dal Comitato due volte l'anno: entro la fine di giugno per l'approvazione del bilancio preventivo della stagione successiva ed entro la fine di dicembre per l'approvazione del bilancio d'esercizio, del rapporto annuale e lo scarico del Comitato. [Omissis]</p> <p>Art 22 - Composizione [Omissis] Il Comitato rimane in carica quattro (4) anni e i suoi membri sono eleggibili per un massimo di quattro (4) mandati consecutivi. I membri dimissionari sono sostituiti nel corso dell'Assemblea Generale successiva salva la facoltà dei membri superstiti del Comitato di precettare nuovi membri da far poi approvare in sede</p>	<p>Art 17 - Composizione [Omissis] Non vi sono restrizioni nel numero di deleghe scritte che un socio avente diritto di voto può ricevere da altri soci aventi diritto di voto impossibilitati a partecipare. [Omissis]</p> <p>Art 18 - Convocazione <u>L'Assemblea Generale ordinaria</u> è convocata dal Comitato una volta l'anno entro la fine di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo della stagione successiva e per l'approvazione del bilancio d'esercizio, del rapporto annuale e lo scarico del Comitato della stagione precedente. [Omissis]</p> <p>Art 22 - Composizione [Omissis] Il Comitato rimane in carica due (2) anni e i suoi membri sono eleggibili per un massimo di quattro (4) mandati consecutivi. I membri dimissionari sono sostituiti nel corso dell'Assemblea Generale successiva salva la facoltà dei membri superstiti del Comitato di precettare nuovi</p>	<p>Modifiche dello Statuto approvate in sede di Assemblea Generale dei Soci del 15.12.2022.</p>

	<p>di Assemblea Generale, nel rispetto dei termini del presente articolo.</p> <p>Art 23 - Elezione Il Comitato è eletto in toto ogni quattro (4) anni durante l'Assemblea Generale di giugno. I membri del Comitato solo eletti per alzata di mano.</p> <p>Art 36 - Conti I conti dell'Associazione devono essere tenuti con diligenza ed essere chiusi al 30 giugno d'ogni anno. Essi devono essere disponibili per la revisione al più tardi il 30 settembre e approvati dall'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p>membri da far poi approvare in sede di Assemblea Generale, nel rispetto dei termini del presente articolo.</p> <p>Art 23 - Elezione Il Comitato è eletto in toto ogni due (2) anni durante l'Assemblea Generale convocata entro la fine di novembre. I membri del Comitato solo eletti per alzata di mano.</p> <p>Art 36 - Conti I conti dell'Associazione devono essere tenuti con diligenza ed essere chiusi al 30 settembre d'ogni anno. Essi devono essere disponibili per la revisione al più tardi il 31 ottobre e approvati dall'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.</p>	
--	---	--	--